

5. GARANTE PRIVACY: NO ALLA GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI

Si informano i Signori Associati che il Garante *privacy*, con provvedimento del 13 marzo 2025, ha sanzionato (50.000 euro) un datore di lavoro pubblico (Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese) che rilevava la posizione geografica di circa 100 dipendenti durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile.

Dall'istruttoria è infatti emerso che l'Azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di *smart working*, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato: il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall'ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello *smartphone*, effettuando una timbratura con un'apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite una *email*, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell'Azienda. Il tutto in assenza di un'idonea base giuridica e di un'adeguata informativa.

Le diverse esigenze di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in *smart working* - ricorda il Garante - non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell'attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.

Inoltre, dagli atti non risultava evidenza dello svolgimento della valutazione d'impatto del trattamento dei dati relativi alla geolocalizzazione del personale dipendente in modalità agile: l'articolo 35 del Regolamento stabilisce infatti che *"quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali"*.